



***PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE***

per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

**Disposizioni per la chiusura della MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)**

1. Tempistiche per il completamento degli interventi e riallocazione delle risorse non impegnate dai GAL.

Con riferimento alle tempistiche per il completamento degli interventi delle sotto-misure 19.2 e 19.3 si stabilisce che:

- la data ultima per l'impegno delle risorse da parte dei GAL è il **31 dicembre 2023**, fatte salve le concessioni adottate a seguito della riallocazione delle risorse non ancora impegnate a tale data;
- la data ultima per la presentazione delle domande di pagamento da parte dei beneficiari è il **30 giugno 2025**, fatti salvi eventuali termini antecedenti previsti dagli avvisi pubblici, convenzioni o progetti realizzati a regia diretta, in corso.

Dopo la data del 31 dicembre 2023, potranno essere attuati dai GAL unicamente progetti realizzati "a regia".

Per consentire il pieno utilizzo delle risorse ed evitare il disimpegno, l'Autorità di gestione (d'ora in poi AdG) provvederà, entro il **31 gennaio 2024**, a verificare le risorse non concesse dai GAL al fine di procedere con la riallocazione.

In particolare, le risorse non impegnate al 31 dicembre 2023, al netto di quanto necessario a ciascun GAL per soddisfare i fabbisogni sulle graduatorie non ancora esaurite, verranno riassegnate ad altri GAL titolari di graduatorie aperte con domande di sostegno valutate ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse.

A tal fine sarà data priorità alle graduatorie che prevedono un importo più alto di risorse per completo scorrimento.

Si precisa, inoltre, che, con le stesse tempistiche e modalità, saranno riallocate anche le somme accantonate a valere sulle risorse aggiuntive del periodo transitorio, al netto di quanto stanziato dall'AdG per far fronte ai pagamenti di eventuali contenziosi relativi a progetti finanziati dalla Misura 19 Leader.

Inoltre, al fine di evitare il disimpegno, considerato che attualmente la dotazione destinata alla Misura 19 Leader è pari al 5,6% della dotazione complessiva del PSR, nel caso in cui anche a seguito della riallocazione tra i GAL risultassero risorse non utilizzate, l'AdG potrà riallocare la quota eccedente il tetto obbligatorio del 5% su altre operazioni del PSR.

Con riferimento specifico alla sottomisura 19.4, avente ad oggetto le spese di gestione e animazione dei GAL, fermo restando quanto disposto con la determinazione n. 23289 del 3 dicembre 2021 del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato in ordine alle modalità e alle tempistiche di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, si precisa che, a seguito della riallocazione, saranno riverificati i piani finanziari dei PAL di ciascun GAL. In particolare, sarà verificato l'ammontare delle risorse della sottomisura 19.4 che ai sensi dell'art. 35, par. 2 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, non deve superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (d'ora in poi SSL).

Pertanto, il rispetto del limite di spesa viene verificato sia a seguito della riallocazione, con l'approvazione del piano finanziario di ciascun GAL, sia in sede di saldo finale, al termine della programmazione.

2. Ulteriori disposizioni per garantire l'ottimale utilizzo delle risorse da parte dei GAL

Al fine di velocizzare l'impiego delle risorse, fermi restando i termini di cui al par. 1, i GAL possono procedere con la pubblicazione degli Avvisi pubblici in riedizione, senza ulteriore conformità del

NUTEL, previa autorizzazione dell'Area Sviluppo locale di tipo partecipativo del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Per consentire di completare l'attuazione delle SSL, entro le tempistiche di cui al par. 1, inoltre, i GAL possono modificare ulteriormente i propri piani di azione e i relativi piani finanziari conformemente alle seguenti prescrizioni.

I GAL possono:

- proporre modifiche che, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, impattano sui requisiti per l'assegnazione delle risorse alle SSL;
- introdurre modifiche dei contenuti senza il vincolo del rispetto dell'ambito tematico, della focus area e dell'obiettivo specifico;
- riallocare le risorse tra le diverse azioni ricorrendo alla procedura semplificata di cui al par. 2.4.2 Modifiche finanziarie, derogando alle disposizioni che ne prevedono l'utilizzo solo in caso di variazioni finanziarie di importo inferiore al 4% della dotazione assegnata a ciascuna tipologia di operazione e inferiore al 2% della dotazione complessiva del PAL.

Si precisa che le variazioni finanziarie di cui sopra non rientrano nel novero delle modifiche annuali facoltative dei PAL e che la relativa richiesta di modifica presentata dal GAL è da ritenersi approvata qualora l'Area Sviluppo locale di tipo partecipativo del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni non adotti, con proprio atto, una decisione al riguardo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, al netto della sospensione dei termini per richieste di integrazioni e chiarimenti.